



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 11/2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Imparato Maria, Imparato Ida, Imparato Pietro, Imparato Francesco nella qualità di eredi di **Imparato Antonio** matr. 6248

Avv. Monetti Francesco Via S. Brigida 68 NAPOLI- c.f. **MNTFNC65E03F839A**

Oggetto della spesa: interessi legali, rivalutazione monetaria, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n. 548347 del 08/06/2016 l'Ufficio Speciale Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 5001/2015 della Corte di Appello di Napoli depositata il 23/06/2015 e notificata a questa Amministrazione, il 17/12/2015.

La Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del ricorso in appello contro l'Ente regionale, proposto dagli eredi dell'ex dipendente Imparato Antonio, avverso la sentenza n. 24955/2011 del Tribunale di Napoli e teso all'accoglimento integrale della domanda proposta davanti al Giudice di prime cure, in riforma dell'impugnata sentenza ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore degli appellanti della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati sulla somma di euro 30.439,06 dal 01/01/1994 al 31/12/1994 e dei soli interessi legali maturati sulla medesima somma dal 01/01/1995 al 01/12/2002;

La Corte di Appello di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in €. 1.200,00 e per il secondo grado in €.1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv.to Monetti Francesco;

L'Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot. n. 554669 del 11/08/2016, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 676658 del 17/10/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola.



Inoltre, Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 554669 del 11/08/2016, ha chiesto alla U.O.D. 03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D, con nota prot n. 719486 del 04/11/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 5001/2015 della Corte di Appello di Napoli depositata il 23/06/2015 e notificata a questa Amministrazione, il 17/12/2015.

TOTALE DEBITO**€ 15.371,57**Eredi ex dipendente **Imparato** Antonio matr. 6248

- Interessi legali maturati dal 01/01/1994 al 31/12/1994 € 2.087,70
- Rivalutazione monetaria maturata dal 01/01/1994 al 31/12/1994 € 724,62
- Interessi legali maturati dal 01/01/1995 al 01/12/2002 € 8.619,63

Competenze per spese di giudizio Avv.to Monetti Francesco € 3.939,62

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Nota prot. n. 544387 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n. 5001/2015 della Corte di Appello di Napoli depositata il 23/06/2015 e notificata a questa Amministrazione, il 17/12/2015.
- Prospetto di calcolo competenze legali
- Nota prot. 719486 della U.O.D. 03

Napoli, 04/11/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe IannielloIl Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
UOD Contenzioso del lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0548347 08/08/2016 15,21
Mitt.: Avvocatura Regionale
Ass.: 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifico: 4.



09 AGO. 2016

CC- 1734/15, 3186/14, 808/15 - Avv. Di Lascio
Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmettono, per gli a-
dempimenti di competenza, copia delle sentenze sottoelencate:

Attore	Sentenza	Autor.Giudiz.
Imparato Maria +3	5001/15	C. App. Napoli Lavoro
Seala Marina	9723/15	Trib. Napoli Lavoro
Zacchero Maria +1	4421/15	C. App. Napoli Lavoro

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

STUDIO LEGALE MONETTI
via Santa Brigida 80132 Napoli
Tel e fax 081 552 9254
12 via Sistina 00187 Roma
Tel e fax 06 47815444

SENT. N. 5001/15
R.G. N. 2816/12
CRON. N.

GIUNTA REGIONALE CAMPANIA
LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA
OPERATIVO ALL'ACQUA
17 DIC 2015
RISOLUZIONE ATTI GIUDIZIALI
Napoli - via S. Lucia n. 81

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:

1. dott. Maria Rosaria Rispoli

Presidente

2. dott. Giovanna Guarino

Consigliere rel.

3. dott. Antonietta Savino

Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9
giugno 2015 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2816/2012 r. g. sez. lav., vertente

TRA

IMPARATO MARIA, IMPARATO IDA, IMPARATO PIETRO, IMPARATO
FRANCESCO, nq di eredi di IMPARATO ANTONIO, rapp.ti e difesi
dall'avv. Francesco Monetti, presso il cui studio elett.te domiciliario in Napoli, via
Santa Brigida n.68

appellanti

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della giunta regionale p.t.,
rapp.ta e difesa dall'avv. Alba Di Lascio, presso cui elett.te domicilia in Napoli, via
S. Lucia n.81

appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data
13/10/2010 gli eredi di Imperato Antonio, dipendente della Regione Campania
proveniente dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, premesso che il loro dante
causa era stato inquadrato nell'organico regionale solo nel 2001 ed aveva ricevuto

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0887002 21/12/2015 10,39
Mitt. : SENT 4421/15

Ass. Avvocatura Regionale



a dicembre 2002 l'importo di euro 30.439,06 a titolo di differenze retributive per il periodo dall'1/1/1994 al 31 luglio 2001, senza interessi e rivalutazione monetaria, chiesero la condanna della resistente al pagamento degli accessori ex art.429 c.p.c. per il periodo dal 1/1/1994 al dicembre 2002, nonché gli ulteriori interessi e rivalutazione.

Si costituì ritualmente in giudizio la Regione Campania che eccepì il difetto di giurisdizione per le rivendicazioni antecedenti al luglio 1998, nonché l'infondatezza della domanda.

Il giudice adito con sentenza n. 24955 del 10/10/2011, dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alle rivendicazioni economiche in esame in quanto afferenti tutte ad un periodo successivo al 1°/7/1998, ritenendo di individuare "l'evento generatore della pretesa" nella delibera di inquadramento del 2001 e condannò la Regione Campania al pagamento, in favore dei ricorrenti, degli interessi legali maturati dal 30/7/2001 al 1/12/2002 sulla somma di euro 30.439,06, rigettò per il resto il ricorso e condannò la Regione al pagamento di $\frac{3}{4}$ delle spese di lite, compensate nel rimanente $\frac{1}{4}$.

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 10/4/2012, gli appellanti indicati in epigrafe hanno proposto gravame avverso la predetta sentenza e, condividendo la decisione nella parte in cui il primo giudice aveva dichiarato la propria giurisdizione, hanno censurato il solo parziale accoglimento della domanda evidenziando la natura meramente ricognitiva della delibera del 2001 di inquadramento del personale proveniente dalla Cassa per il Mezzogiorno, atteso che il diritto alla qualifica ed all'adeguamento retributivo erano sanciti dalla legge.

Nel ribadire le richieste formulate in primo grado quanto al cumulo degli accessori, gli appellanti hanno anche sollecitato la Corte a valutare la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale l'art.22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n.724 in ordine al diritto al cumulo di interessi e rivalutazione anche per i lavoratori pubblici per effetto della privatizzazione del contratto d'impiego ed in via graduata hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione

resistente al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria relativamente alle differenze retributive maturate dal 1/1/1995 ed agli interessi sulle somme rivalutate per le differenze maturate dal 1/1/1994 al 31/12/1994. Hanno poi concluso nel senso dell'accoglimento integrale della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio.

Costituitasi in giudizio, la Regione ha preliminarmente reiterato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito ha contestato la fondatezza del gravame sostenendo che il diritto agli accessori sulle differenze retributive versate era insorto solo alla data del provvedimento amministrativo in forza del quale le stesse differenze erano state corrisposte. Ha quindi concluso per il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese.

All'odierna udienza, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e deve pertanto trovare accoglimento.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario reiterata in questa sede dalla Regione Campania.

L'individuazione dell'autorità cui spetta la giurisdizione presuppone, a parere della Corte, un approfondito esame delle fonti normative, alla luce della più recente interpretazione della Suprema Corte.

L'art.45 comma 17 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 dispone che *"sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000"*.

Tale disposizione è stata confermata, con analoga formulazione, dall'art. 69 comma 7° del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per cui *"sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000."* L'art. 72 comma 1° lett. bb) del detto D.Lgs.165/01 ha poi abrogato, a sua volta, l'art. 45 comma 17° D.Lgs. n. 80/98.

In relazione al discrimine temporale posto dall'art. 69, comma 7° D. Lgs. 165/2001 nel trasferire al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato relative a questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, il Supremo Collegio ha precisato che debba farsi riferimento non ad un atto giuridico o al momento della instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dai fatti materiali e dalle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata- in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia (Cass. 2003/3438). Si è anche affermato che la norma adopera una formula volutamente atecnica, che consente di individuare la giurisdizione del giudice ordinario tutte le volte che la pretesa fatta valere trovi la sua origine in un fatto giuridicamente rilevante che sia successivo al 30/6/98.

La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che *"ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimento o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione; ciò anche allorchè l'atto di gestione del rapporto di lavoro sia stato adottato in autotutela ed abbia inciso su precedenti atti amministrativi emessi nel regime pubblicistico previgente, non potendo tale eventualità conferire una connotazione pubblicistica e provvedimento all'atto, tale da sottrarlo alla previsione generale della giurisdizione del giudice ordinario"*(cfr. Cass. sez.un. 13/12/2007 n. 26086, nello stesso senso anche Cass. sez.un. 29/4/2011 n. 9509, Cass. sez.un. n.9516/2011).

Dunque, nell'ipotesi in cui la controversia sia scaturita dall'emanazione, in epoca successiva al 30 giugno 1998, di un atto amministrativo non di macro organizzazione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Ciò si verifica, quindi, in tutti i casi in cui l'atto, provvedimentale o negoziale, abbia inciso su un diritto del lavoratore, anche attraverso la modifica di un precedente provvedimento emesso nel regime pubblicistico.

Nella fattispecie in esame si è verificata proprio tale ipotesi.

Con delibera n. 1672 del 20/4/2001 la Giunta regionale della Campania ha disposto l'inquadramento di Imperato Antonio e di tutto il personale ex Casmez nell'organico regionale ed in forza di tale inquadramento ha poi riconosciuto ai lavoratori le differenze retributive maturate dal 1/1/1994 alla data di effettivo inquadramento (31/7/2001), senza tuttavia riconoscere gli accessori di legge su tali differenze.

Pertanto la lesione del diritto del de cuius ad ottenere, sulla base del nuovo inquadramento, l'intero importo delle differenze retributive comprensivo anche degli accessori di legge è scaturita, senza ombra di dubbio, dalla delibera n. 1672 del 20/4/2001. E' solo con l'emanazione di tale provvedimento, infatti, che si è disposto l'inquadramento dello Imperato nei ruoli della Regione ed è stato determinato l'importo spettantegli a titolo di differenze retributive non comprensivo degli accessori di legge, per cui non vi è dubbio in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario.

Passando ad esaminare la fattispecie oggetto di giudizio, rileva questa Corte che gli attuali appellanti hanno dedotto che, a seguito di Delibera della Giunta Regionale n. 1672/01 e dei susseguenti provvedimenti, era stato disposto l'inquadramento del loro dante causa, ex dipendente Casmez, (come del restante personale "ex Casmez") nell'organico regionale; che, in forza di tale inquadramento, per effetto dell'applicazione delle fonti normo-collettive-regionali, si era proceduto alla ricostruzione anche della parte economica del rapporto di lavoro -illegittimamente fino a quel momento regolamentato con applicazione delle fonti legislative e

collettive della Casmez e quindi congelato al 1991 quanto alla progressione economica ed al 1983 quanto a quella giuridica- per cui allo Imparato erano state riconosciute differenze retributive maturate progressivamente dal 1° gennaio 1994 alla data di effettivo inquadramento -corrispondenti alla differenza tra il trattamento percepito prima del formale inquadramento e quello stabilito dal decreto dirigenziale - liquidate alla stregua delle fonti collettive vigenti e materialmente corrisposte dalla Regione Campania soltanto nel dicembre 2002; che, nonostante richieste avanzate in via stragiudiziale, non erano stati corrisposti anche gli accessori di legge (interessi e rivalutazione monetaria) sul capitale via via rivalutato in relazione alle differenze retributive percepite; che l'inadempimento dell'ente si è prodotto nel momento in cui lo stesso, pur avendo adempiuto tardivamente alla sua obbligazione, non ha ritenuto di corrispondere come dovuti anche i relativi accessori.

Osserva questo Collegio che il diritto azionato nel presente giudizio scaturisce proprio dalla mancata previsione negli atti deliberativi in questione di specifiche disposizioni in ordine al pagamento delle differenze retributive emerse a seguito del disposto inquadramento dell'ex personale Casmez nei ruoli della Regione (tra i quali vi è lo Imparato), avvenuto a distanza di oltre dieci anni dall'effettivo passaggio di tali dipendenti.

In pratica a tale mancata previsione può essere riconducibile la successiva condotta omissiva dell'amministrazione ~~la~~ quale, pur avendo provveduto, tardivamente, al pagamento della sorta capitale delle accertate differenze retributive, non ha ritenuto di dover corrispondere anche gli accessori di legge.

Incontestato il fatto storico (e cioè l'avere il dante causa degli appellanti conseguito l'inquadramento nell'organico regionale solo nel 2001 e ricevuto soltanto nel dicembre 2002 l'importo indicato a titolo di differenze retributive per il periodo dall'1/1/1994 al 31 luglio 2001), deve osservarsi che, come si evince dalla delibera in precedenza citata, il diritto dello Imparato all'inquadramento nell'organico della Regione Campania ed al corrispondente trattamento economico trova titolo

direttamente nella legge (art.147 T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e non in una attività discrezionale della Pubblica Amministrazione che ha provveduto in ritardo al suddetto inquadramento; ne consegue che, ai sensi dell'art 429 cpc, compete la liquidazione degli accessori maturati dal 1.1.94, data di maturazione del credito e non invece dalla data della delibera di inquadramento. Ciò comporta che per il periodo dal 1/1/1994 al 31/12/1994 spettino agli appellanti gli interessi e la rivalutazione monetaria sull'importo di euro 30.439,06 corrisposto a titolo di differenze retributive nel dicembre 2002, mentre per il periodo dal 1/1/1995 al 1/12/2002 (data di effettivo pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive) spetti agli appellanti, in applicazione dell'art.16 della legge 412/1991, l'eventuale maggior danno costituito dalla differenza tra la rivalutazione monetaria ed il saggio degli interessi legali maturato. Invero il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sancito dall'art.22 della legge 724/1994 vige solo per i crediti di lavoro maturati dai pubblici dipendenti dal 1/1/1995. Non può tuttavia essere accolta la censura sollevata dagli appellanti con la quale gli stessi si dolgono della mancata concessione della rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi e della applicabilità ai dipendenti pubblici della norma dell'art.22 della legge 724/1994 sul rilievo che, con la contrattualizzazione del rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non può trovare alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra crediti nascenti da rapporti di lavoro privati e crediti, invece, derivanti da rapporti di lavoro pubblici. La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n.82 del 27 marzo 2003 ha ribadito che "in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 36 cost., non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.22 comma 36 l.23 dicembre 1994 n.724, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione posto dall'art.16 comma 6 l.30 dicembre 1991 n.412 si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti, in quanto, premesso che il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, di cui all'art.429 comma 3 c.p.c., non può ritenersi

g

costituzionalizzato neanche dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.16 comma 6 l.n.412 del 1991, essendo il legislatore libero di sostituire quel meccanismo con altro, restando ferma la necessità di riconoscere ai crediti di lavoro un'effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, la p.a. conserva pur sempre, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contraffattualizzato, una connotazione peculiare, sotto il profilo della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, razionalità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa, sicchè, non esistendo la necessità di predisporre per il datore di lavoro pubblico le medesime remore all'inadempimento previste per il datore di lavoro privato, deve escludersi la omogeneità di situazioni e quindi la possibilità di un utile raffronto. Del resto, poiché la disciplina censurata prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, risulta assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, mentre il parametro dell'art.24 cost. non è evocabile con riferimento a norme sostanziali e le censure riferite ai restanti parametri (art.2, 4 e 35 cost.) si risolvono in una diversa prospettazione di quelle esaminate" (cfr. altresì, Corte cost. 2 novembre 2000 n.459).

L'integrale accoglimento della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio comporta la rideterminazione delle spese di lite del doppio grado, che seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione.

PQM

La Corte così provvede: 1) in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la Regione Campania al pagamento, in favore degli appellanti, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati sulla somma di euro 30.439,06 dal 1/1/1994 al 31/12/1994 e dei soli interessi legali maturati sulla medesima somma dal 1/1/1995 al 1/12/2002; 2) condanna, inoltre, la Regione Campania al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado

in euro 1.200,00 e per il secondo grado in euro 1.500,00, oltre spese generali, iva e
c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Monetti antistatario .

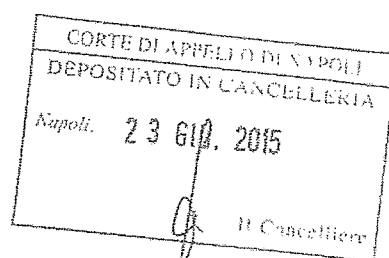
Così deciso in Napoli il giorno 9 giugno 2015

Il Consigliere est. rel.

Giuse G

Il Presidente

[Signature]



SI NOTIFICHI ALLA

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in

Napoli alla via S. Lucia N. 81

UFFICIO REGIONALE DI APOLOGIA DI NAPOLI

del

Regione Campania

17 DIC 2015

DELLA REGIONE CAMPANIA



**Sentenza della Corte di Appello di Napoli -Sez. Lav.
Numero 5001/2015**

**Sigg. Imparato Maria ed altri quali eredi ex dip. Imp
Avv.to Francesco Monetti**

Diritti e onorari			2.700,00
spese generali	15,00%	2.700,00	<u>405,00</u>
			3.105,00
CPA	4%	3.105,00	<u>124,20</u>
			3.229,20
IVA	22%	3.229,20	710,42
TOTALE FATTURA			3.939,62
RITENUTA	20%	3.105,00	621,00
NETTO A PAGARE			3.318,62



Giunta Regionale della Campania

*Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane

Unità Operativa Dirigenziale

Stato Giuridico ed Inquadramento del personale

*Al dirigente della UOD 04
Contenzioso del Lavoro in
collaborazione con l'Avvocatura Regionale
Esecuzione giudicati - Ufficio Disciplinare
della Direzione Generale
per le Risorse Umane*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0719486 04/11/2016 12,13

Mitt. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadr...

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1.18. Fascicolo : 4 del 2016

SEDE



**Oggetto: Sentenza Corte d'Appello di Napoli n. 5001/2015 eredi Dipendente Imperato Antonio
Relazione da allegare alla delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio**

In riscontro alla nota prot. 0554669/2016 ed in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 13919/2015, si fornisce una sintetica relazione della vicenda fattuale alla base della decisione in oggetto, sulla scorta della documentazione agli atti della Direzione Generale delle Risorse Umane.

Con riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5001/15 emessa nel giudizio tra gli eredi di Imperato Antonio e la Regione Campania si rappresenta quanto segue.

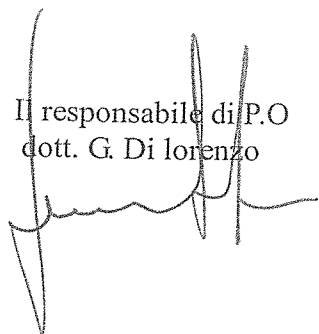
Con ricorso promosso al Tribunale di Napoli gli eredi di Imperato Antonio, dipendente della Regione Campania, proveniente dalla Cassa per il Mezzogiorno, premesso che il loro dante causa era stato inquadrato nell'organico regionale nel 2001 e aveva ricevuto a dicembre 2002 l'importo di 30.439,06 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 01/01/1994 al 31 luglio 2001, senza interessi e rivalutazione monetaria, chiedeva la condanna della Regione Campania al pagamento degli accessori ex art. 429 c.p.c. per il periodo dal 01/01/1994 al dicembre 2002, nonché gli ulteriori interessi e rivalutazione.

Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 24955/2011 dichiarava il difetto di giurisdizione per i crediti anteriori al 30 giugno 1998 e, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava il diritto del ricorrente a percepire gli interessi legali sulle somme corrisposte in ritardo a seguito di inquadramento nell'organico regionale disposto con delibera n. 1672/2001 limitatamente al periodo dal 1 luglio 1998 sino al giorno del tardivo pagamento.

Avverso la citata decisione i ricorrenti proponevano appello chiedendone la parziale riforma e, con sentenza n. 5001/2015 la Corte di Appello in accoglimento del gravame proposto, ha condannato la Regione Campania alla corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati sulla somma di euro 30439,06 dal 01/01/1994 al 31/12/1994 e dei soli interessi legali maturati sulla medesima somma dal 01/01/1995 al 01/12/2002 nonché al pagamento delle spese processuali.

Il Giudicante ha motivato tale decisione ritenendo fondata la giurisdizione del giudice ordinario sulla base dell'orientamento secondo cui ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione". Nel caso di specie, con delibera n. 1672/2001 la Giunta Regionale ha disposto l'inquadramento di Imparato Antonio e di tutto il personale ex Casmez nell'organico regionale.

Il responsabile di P.O
dott. G. Di Lorenzo



Il dirigente della UOD 03
dott.ssa P. Santillo

